



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CAPPIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CHERTI STEFANO

Seduta del 10/07/2020

FATTO

1) parte Ricorrente afferma di essere intestatario di n. 1 BFP: serie "O", "P", "Q/P"; n. progressivo: 000.132; sottoscritto in data 13.01.1988 e di averne richiesto il rimborso in data 11.10.2019. Di aver ricevuto rimborso per un valore di €. 1.443,71, inferiore a quello spettante a termini dei rendimenti riportati da tergo del titolo (la modifica delle condizioni è comparsa sì in Gazzetta ufficiale ma non è mai stata comunicata nominativamente agli interessati secondo le modalità previste per lo *jus variandi*).

2) Nel reclamo, ha avanzato richiesta ex art. 119 TUB di ottenere la seguente documentazione: 1) copia dei calcoli legati al rimborso parziale dei BFP oggetto del presente ricorso versati da Poste Italiane, 2) indicazione/specificazione dei D.M. di riferimento che Poste Italiane adottava nel rimborso dei titoli su evidenziati, e 3) copia della comunicazione di "IUS VARIANDI" inerente la modifica delle condizioni contrattuali e del saggio d'interesse applicato, sottoscritta dai titolari.

3) La mancata consegna di tale documentazione implica violazione dei doveri imposti dalle vigenti disposizioni in materia di trasparenza e correttezza nei rapporti tra cliente ed istituto bancario; l'intermediario ha fornito solo risposte orali evasive con chiaro intento dilatorio

4) L'intermediario, costituendosi, ha dichiarato che con riguardo al BFP dedotto in giudizio, la serie di emissione è "Q/P", istituita con apposito decreto ministeriale del 13 giugno 1986; i buoni sono stati sottoscritti su un modulo cartaceo appartenente a una serie



precedente, sul quale è stato apposto timbro recante l'indicazione della nuova serie e dei nuovi rendimenti applicabili fino al 20° anno (e/o le nuove modalità di capitalizzazione) - applicandosi dal 21° al 30° anno un importo fisso bimestrale calcolato in base al tasso massimo raggiunto nel periodo precedente. Dunque, in conclusione, non può dirsi sorto alcun affidamento legittimo in capo alla parte ricorrente circa l'applicazione dei rendimenti originariamente stampigliati/sulla imprescrittibilità del diritto al rimborso.

5) L'intermediario precisa inoltre che "il timbro apposto sul retro sostituisce in toto la scritta sottostante relativa agli interessi dei BFP della precedente Serie P"; i titolari dei buoni serie Q/P, in ipotesi, avrebbero potuto e dovuto - usando la ordinaria diligenza - sciogliere eventuali dubbi circa i rendimenti del Buono consultando il D.M. che aveva determinato i tassi di interesse in questione (il rendimento dei Buoni non cambia dal 16° al 30° anno; muta solo il sistema di capitalizzazione, che dal ventunesimo anno è semplice mentre sino a quel momento era composto).

DIRITTO

Come già in altre occasioni si è avuto modo di chiarire, il Collegio ritiene di dover seguire l'orientamento della Corte di Cassazione (confermato pure di recente dal Coll. di Coordinamento con Decisione n. 6142 del 3 aprile 2020) di tutela dell'affidamento del cliente nell'interpretazione delle risultanze testuali del buono fruttifero. Il riferimento specifico è alla pronuncia n. 13979/2007 delle Sezioni Unite della Suprema Corte, che ha affermato la prevalenza delle condizioni riportate sul titolo rispetto a quelle dettate dal regolamento istitutivo, sottolineando che *"La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può [...] rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all'amministrazione, ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni"*. La funzione stessa dei buoni postali, destinati a essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di risparmiatori, non tollerebbe un'interpretazione diversa, la quale - ponendo a carico dei sottoscrittori le conseguenze di un errore imputabile all'amministrazione - finirebbe per compromettere le esigenze di tutela del risparmio diffuso (Cass. Civ., Sez. Un., 15 giugno 2007, n. 13979).

Alla luce di quanto sopra esposto, nel caso di specie emerge quindi che l'intermediario, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento dei titoli, mancando nel timbro stampigliato nei buoni in questione la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno e ingenerando pertanto nel sottoscrittore l'affidamento in ordine al non mutamento dei rendimenti indicati originariamente, in termini di importi assoluti, sul retro del titolo in relazione al periodo successivo al 20° anno dall'emissione.

In base alle considerazioni sopra illustrate, il Collegio accoglie quindi il ricorso e accerta il diritto di parte attrice, con riferimento ai buoni oggetto di disputa, alla liquidazione degli interessi secondo le condizioni riportate sul verso del titolo per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dalla emissione, che l'intermediario dovrà pertanto corrispondere alla parte ricorrente qualora non vi abbia già provveduto e nei limiti della domanda (fermo restando che i rendimenti fino al 20° anno sono quelli riferiti, tramite apposita stampigliatura sul retro, alla serie Q/P).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro del titolo per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione, dedotto quanto già rimborsato.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA